



IL RETTORE

DR n. 678 del 11.11.2022

IL RETTORE

- VISTA** la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTO** il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Teramo;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- VISTO** il Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 - "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici" e le relative Linee Guida e Determine ANAC;
- CONSIDERATO** che il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici", adottato in attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori speciali dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ha sostituito ed abrogato le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 163/2006;
- VISTO** il precedente regolamento approvato con D.R. n.301 del 06.08.2020 che disciplina gli Incentivi per funzioni tecniche prevedendo, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, la destinazione ad un apposito fondo di risorse finanziarie, in misura non superiore al due per cento, modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti ivi indicati;
- VISTO** il vigente art. 113 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- VISTO** che il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ateneo nel verbale del 13.10.2021 ha segnalato una probabile illegittimità del Regolamento per la ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., emanato con D.R. n. 301 del 06.08.2020, in quanto contrario alle Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D. Lgs. N. 56 del 19.04.17, con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017.
- RITENUTO OPPORTUNO** su segnalazione del Collegio, apportare le opportune rettifiche regolamentari ritenute necessarie al fine di ricondurre il Regolamento de quo nell'alveo della legittimità normativa, come rappresentato anche dall'organo di giurisdizione amministrativa della Corte dei Conti.



IL RETTORE

CONSIDERATO

che per intervenire sulle modifiche da apportare al regolamento de quo, con D.R. n. 523/2021 è stata nominata una Commissione a cui è stato affidato l'incarico di procedere alla:

1) Stesura del Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 del Codice dei Contratti Pubblici, ivi compreso l'affidamento diretto (Art. 1);

2) Revisione del Regolamento per la ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. emanato con D.R. n. 301 del 06.08.2020 nei limiti suggeriti dal Collegio dei Revisori dei Conti.

RILEVATO

che, successivamente, la Commissione, nel ritenere legittimo il regolamento per la ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., ha comunque ritenuto opportuno aggiornarlo e modificarlo tenendo conto anche delle indicazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e ha proceduto alla revisione del vigente regolamento,

CONSIDERATO

che in data 7 luglio 2022, il Direttore Generale, ha, altresì, richiesto al Collegio dei Revisori parere:

- 1) sul nuovo Regolamento di Ateneo per la ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;
- 2) sulla probabile illegittimità del vecchio regolamento;

CONSIDERATO

che in merito al punto 1) di cui sopra, i Revisori hanno espresso parere favorevole, ritenendo che fosse necessario richiamare espressamente, nelle premesse del provvedimento concernente il nuovo regolamento, l'applicazione delle linee guida ANAC. In merito al quesito n. 2), i Revisori hanno ritenuto "legittimo" il vecchio regolamento.

RILEVATO

che in data 21 Giugno 2022, dopo ampia discussione, viene approvato dal tavolo sindacale il "*REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/04/2016, N. 50 E S.M.I.*";

VISTO

il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti;

LETTO

il nuovo regolamento per la ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;

CONSIDERATO

il parere favorevole dei revisori dei conti reso in data 8 luglio 2022;

VISTA

la delibera del Senato Accademico del 29 giugno 2022 e quella del Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 2022 nelle quali viene approvato il "*REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/04/2016, N. 50 E S.M.I.*";

RITENUTO

opportuno, alla luce di quanto sopra rappresentato, attuare il regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche ex art. 113 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;



IL RETTORE

DECRETA

Art. 1 – E' emanato il **REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/04/2016, N. 50 E S.M.I.** come da testo che si riporta quale allegato parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2 – Il predetto regolamento annulla e sostituisce il precedente ed entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Art. 3 - Il presente decreto è pubblicato sul sito sul sito web di Ateneo ed entra in vigore con decorrenza immediata;

Art. 4 - Il testo del **REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/04/2016, N. 50 E S.M.I.** è contestualmente pubblicato sul sito web di Ateneo nella sezione Home>Ateneo>Personale>Statuto e Regolamenti;

Il Rettore

F.to Prof. Dino Mastrocola

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/04/2016, N. 50 E S.M.I.

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo destinato ad incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'Ateneo ai sensi di quanto previsto dall'art. 113, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 (d'ora in avanti denominato "Codice") tra il personale dell'Ateneo che svolga una delle attività previste dal citato articolo inerenti a progetti di opere o di lavori pubblici ed anche di servizi e forniture, con le limitazioni di cui al successivo art. 12.
2. Il presente regolamento abroga e sostituisce integralmente il previgente regolamento approvato con deliberazione S.A. del 20/09/2011 odg n. 6 – deliberazione CdA del 29/09/2011 odg n. 7 – D.R. n. 335 del 17/10/2011.
3. Il presente regolamento si applica alle procedure avviate dopo la sua entrata in vigore. Per tutte le attività avviate e non ancora concluse si applica il previgente regolamento.
4. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività e alla riduzione dei costi per l'Ateneo relativi all'attribuzione di incarichi a professionisti esterni.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE


1. Le funzioni tecniche che danno titolo alla corresponsione degli incentivi sono quelle individuate dall'art. 113, comma 2, del Codice per gli appalti relativi a lavori, servizi e forniture.
2. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale.

ART. 3 – SOGGETTI DESTINATARI

1. I soggetti destinatari degli incentivi sono i dipendenti dell'Ateneo, sia tecnici che amministrativi, che svolgono il ruolo di responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del Codice.
2. Alla ripartizione del fondo partecipano anche i dipendenti, sia amministrativi che tecnici, individuati con apposito provvedimento del Direttore generale, che collaborano alle attività dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Non concorrono alla ripartizione del fondo i dipendenti con qualifica dirigenziale.

ART. 4 – CRITERI DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Gli affidamenti delle attività di cui all'art. 3 sono effettuati con provvedimento del Direttore Generale.
2. Il Direttore Generale può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione



dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo.

3. Per ciascun lavoro, servizio o fornitura il Direttore generale nomina il responsabile unico del procedimento tra i dipendenti di ruolo in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 31 del Codice, tenendo in ogni caso in considerazione le linee guida dettate dall'Anac.

4. Il Direttore generale, assicurando il principio di rotazione ed un'equa ripartizione degli incarichi, su proposta del responsabile unico del procedimento, individua con apposito provvedimento i componenti dell'ufficio di supporto al Rup, di direzione lavori, il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo, nonché le altre figure incaricate delle funzioni tecniche, tenendo conto:

a) della necessità di integrazione tra diverse competenze professionali, anche in relazione della tipologia dell'appalto;

b) delle esperienze professionali eventualmente acquisite;

c) dell'espletamento di attività analoghe con risultati positivi. Non sono conferiti incarichi ai soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-*bis* del d.lgs 165/2001.

ART. 5 – TERMINI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Nel provvedimento del Direttore generale di conferimento dell'incarico sono indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni per ciascuna figura professionale.

2. I termini di esecuzione delle prestazioni per la direzione lavori o per l'esecuzione dei contratti coincidono con il tempo contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione dei servizi o forniture.

3. Per le funzioni tecniche non ricomprese nei commi precedenti i termini sono individuati, su proposta del responsabile unico del procedimento, sulla base della programmazione delle attività.

ART. 6 – QUANTIFICAZIONE DEL FONDO

1. Il fondo per le funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo a base di gara indicato nel quadro economico di un'opera, di un lavoro pubblico, servizio o fornitura. La percentuale da applicare all'importo posto a base di gara è determinata in relazione alla somma necessaria e alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere per la realizzazione di ogni singolo intervento, come di seguito specificato:

a) per importo a base di gara superiore a euro 10.000,00 e fino a euro 5.000.000,00 le risorse finanziarie sono pari al 2% dell'importo dei lavori/servizi/forniture posto a base di gara;

b) per importo a base di gara compreso tra euro 5.000.001,00 e euro 20.000.000,00 le risorse finanziarie sono pari all' 1,9% dell'importo dei lavori/servizi/forniture posto a base di gara;

c) per importo a base di gara tra euro 20.000.001,00 e euro 50.000.000,00 le risorse finanziarie sono pari all'1,8% dell'importo dei lavori/ servizi/forniture posto a base di gara.

d) per importo a base gara superiore a 50.000.001,00 le risorse finanziarie sono pari all'1,7% dell'importo dei lavori/servizi/forniture posto a base di gara;

2. Le somme comprese nel fondo di cui al comma 1 del presente articolo si intendono comprensive anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ateneo.

3. Il fondo per le funzioni tecniche sarà previsto, distintamente, nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura.



4. L'importo del fondo è calcolato sull'importo dei lavori, servizi e forniture al lordo degli oneri della sicurezza e non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi o sia applicato un pre-ribasso.

5. L'80% del fondo, costituito ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice, è ripartito esclusivamente per le seguenti figure:

- personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **Responsabile Unico del Procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice;
- personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **programmazione della spesa per investimenti**, ai sensi dell'art. 21 del Codice;
- personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **verifica preventiva del progetto**, ai sensi dell'art. 26 del Codice;
- personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto**, ai sensi dell'art. 101 del Codice;
- personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità o di regolare esecuzione e di collaudatore statico ove necessario**, ai sensi dell'art. 102 del Codice;
- personale tecnico al quale formalmente è stata affidata l'attività di **Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione o in fase di esecuzione**, prescelto in base alle caratteristiche professionali ed alle competenze derivanti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- personale tecnico amministrativo al quale formalmente è stata affidato l'incarico di **collaborare con il personale sopra nominato**, nell'ambito delle loro competenze;
- personale appartenente alla struttura stabile a supporto dei RUP di cui all'art. 31, comma 9 del Codice; tale attività sarà relazionata dal responsabile del procedimento in fase di liquidazione dell'incentivo come disposto nel successivo art. 8.

6. Il restante 20% del fondo, costituito ai sensi dell'art. 113, comma 4, del Codice, è utilizzato secondo quanto previsto al successivo art. 11.

7. L'Ateneo prevede nell'ambito dei propri strumenti di programmazione economico finanziaria, apposito capitolo di spesa per garantire l'erogazione dell'incentivo nel caso in cui, dopo l'approvazione amministrativa dell'intervento, non intenda darvi esecuzione per cause indipendenti dagli obiettivi assegnati al personale incaricato.

8. Ai sensi dell'art. 113, comma 5-bis, del Codice, gli incentivi di cui al presente Regolamento fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

9. Per la realizzazione di interventi in convenzione con altre pubbliche amministrazioni il Fondo incentivante resta costituito dalla somma delle quote delle prestazioni svolte da dipendenti dell'Ateneo in nome e per conto della pubblica amministrazione convenzionata. Sono pertanto riconosciuti ai dipendenti dell'Ateneo esclusivamente i compensi previsti dal presente regolamento secondo la ripartizione di cui all'art. 7.

ART. 7 – RIPARTIZIONE DEL FONDO


1. Le quote di ripartizione effettiva dell'incentivo per i lavori, servizi e forniture sono proposte con apposita relazione dal responsabile del procedimento in fase di liquidazione, tenuto conto delle responsabilità personali e del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto.
2. Le singole quote di competenza sono fra loro cumulabili, fatti salvi i casi di incompatibilità previsti dal codice.
3. In caso di appalti di lavori, la quota parte del fondo per le funzioni tecniche destinata all'incentivo, di cui al precedente art. 6 del presente regolamento, è ripartita come segue:

Responsabile unico del procedimento	15%
Collaboratori RUP (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	5%
redattore della stima e/o progetto di fattibilità tecnica ed economica	5%
incaricato della verifica preventiva	5%
predisposizione e controllo delle procedure di gara e attività tecniche propedeutiche agli affidamenti dei lavori nonché dei servizi di ingegneria e architettura	5-10%
direttore dei lavori	15%
collaudatore o certificatore della regolare esecuzione	5%
coordinatore in fase di progettazione, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. <i>(nel caso di mancanza del coordinatore, la quota sarà del RUP o direttore dei lavori atteso che gli stessi ne assolvano le funzioni)</i>	3%
coordinatore per l'esecuzione, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. <i>(nel caso di mancanza del coordinatore, la quota sarà del RUP o direttore dei lavori atteso che gli stessi ne assolvano le funzioni)</i>	4%
collaboratori tecnici incaricati (direttori operativi, ispettori di cantiere, personale tecnico interno, ecc.). Per ogni collaboratore tecnico incaricato tale quota non potrà essere superiore al 10%	10-15%
personale amministrativo incaricato, nonché quello eventualmente nominato ai sensi dell'art. 31 comma 9 del codice	3%
TOTALE	80%

4. In caso di appalti di servizi e forniture, contribuiscono all'accantonamento del fondo di cui all'art. 113, comma 2, del Codice solo le procedure aventi ad oggetto servizi e forniture per le quali è stato nominato, su proposta del responsabile unico del procedimento, il direttore dell'esecuzione.

5. La nomina del direttore dell'esecuzione è prevista nei seguenti casi:

- a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
- b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;



- c. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);
- d. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- e. per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

6. L'incentivo in caso di appalti di servizi e forniture viene erogato per i procedimenti per i quali sia stata assunta la determina a contrarre ed è ripartito secondo le seguenti percentuali:

Responsabile unico del procedimento (art. 31 del Codice)	15%
Collaboratori RUP (personale tecnico amministrativo e di staff)	10%
Direttore della Esecuzione del Contratto (DEC)	25%
Collaboratori del direttore dell'esecuzione	15%
Incaricati della predisposizione e del controllo delle procedure di gara	5%
Incaricato della programmazione della spesa per investimenti	5%
Collaudo tecnico amministrativo e regolare esecuzione	5%
TOTALE	80%

ART. 8 – LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. Ai fini della liquidazione, le prestazioni sono da considerarsi rese:

- a) per la direzione dei lavori, con la emissione del certificato di ultimazione lavori;
- b) per il collaudo tecnico-amministrativo, con l'emissione del certificato di collaudo finale ovvero del certificato di regolare esecuzione o del certificato di conformità nei casi previsti dalla normativa;
- c) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento di spesa;
- d) per la verifica dei progetti, con l'invio al responsabile unico del procedimento della relazione finale di verifica;
- e) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
- f) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi con l'espletamento delle verifiche periodiche;
- g) per il collaudo statico, con il deposito del certificato;
- h) per il responsabile unico del procedimento, all'approvazione del collaudo o della regolare esecuzione;
- i) per i dipendenti sia amministrativi che tecnici che collaborano alle attività, le prestazioni sono da considerarsi rese quando si verificano le condizioni indicate nelle lettere precedenti.

2. Il responsabile unico del procedimento provvederà a dichiarare al Direttore generale il verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, ai fini dell'erogazione dell'incentivo.

3. Nella dichiarazione di cui al comma 2 dovranno essere indicate le quote percentuali di corrispettivo da riconoscere ai dipendenti che hanno svolto attività di collaborazione. Sarà necessario indicare nella relazione l'anno di maturazione del diritto all'incentivo

4. In caso di modifica o varianti dei contratti di appalto in corso di validità, nelle ipotesi previste dall'art. 106 del Codice, autorizzate dal responsabile unico del procedimento o dall'organo

competente, che comportino un incremento dell'importo a base di gara, il fondo è riferito al nuovo importo lordo del contratto di appalto, fermo restando il limite dell'importo a base di gara ai fini del rispetto del limite massimo del 2% di cui all'art. 113, comma 2, del Codice. In ogni caso non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice

5. Gli incentivi complessivamente maturati nel corso dell'anno solare al singolo dipendente, anche con altre amministrazioni o soggetti ad esse equiparate ai sensi del Codice, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Ai fini del calcolo del limite del 50% di cui all'art. 113, comma 3, del Codice, si applica il principio di competenza e non di cassa, pertanto si fa riferimento al trattamento annuo lordo dell'anno di maturazione dell'incentivo. Per trattamento complessivo annuo lordo si intende la somma del trattamento fondamentale e del trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, percepito dal dipendente con esclusione di quello derivante dagli incentivi medesimi.

6. Il compenso al responsabile del procedimento e collaboratori è dovuto anche di in caso di affidamenti di funzioni all'esterno.

7. Le quote di incentivo non corrisposte costituiscono economie di spesa da destinarsi alle finalità previste di seguito.

8. Qualora l'Ateneo approvi il quadro economico di un intervento ma non intenda più eseguirlo o procedere all'aggiudicazione, si procederà alla liquidazione dell'incentivo spettante al personale dipendente intervenuto per le attività effettivamente svolte e contemplate attingendo al fondo di cui al precedente art. 6 comma 7. Nessun incentivo verrà riconosciuto qualora l'intervento non venga approvato o finanziato per cause imputabili all'ufficio organizzativo a cui è incardinato il procedimento.

9. Gli incentivi maturati a favore dei dipendenti sono liquidati in busta paga ai dipendenti interessati previo accertamento dei presupposti di erogabilità dell'incentivazione e dei limiti di cui al comma 5. Gli incentivi di competenza dell'anno in corso, pertanto, non potranno essere erogati prima del mese di gennaio dell'anno successivo.

ART. 9 – POLIZZA ASSICURATIVA E ALTRE SPESE


1. Ai sensi dell'art. 24, comma 4, del Codice, sono a carico della stazione appaltante le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione.

2. L'Ateneo può provvedere al rimborso delle spese per l'iscrizione agli albi professionali dei tecnici effettivamente incaricati della progettazione, direzione lavori, sicurezza e ai Responsabili del Procedimento.

ART. 10 – DECURTAZIONI DELL'INCENTIVO AL PERSONALE INTERESSATO

1. L'importo da corrispondere ai dipendenti a valere sulla quota del fondo è ridotto in caso di incrementi ingiustificati dei tempi previsti per l'espletamento delle attività imputabili ai soggetti incaricati, qualora tali incrementi non determinino aggravii dei costi previsti nel quadro economico o danni per l'Ateneo.

2. L'accertamento della sussistenza dei casi di cui al comma precedente è di competenza del responsabile unico del procedimento e del Direttore generale previa comunicazione al personale



interessato ai fini dell'attivazione del contraddittorio, anche ai fini di un eventuale recupero dei tempi previsti.

3. Nel caso di cui al comma 1 il compenso spettante è ridotto mediante l'applicazione, con provvedimento del direttore generale, di una penale per ogni settimana di ritardo pari alla percentuale netta dell'1% dell'importo spettante fino ad un massimo del 10% del suddetto importo.

4. Nel caso di ritardo tale da determinare l'applicazione di una penale superiore al 10% dell'importo spettante, il direttore generale procede alla revoca dell'incarico. In caso di revoca il dipendente non ha diritto a ricevere il compenso incentivante.

5. Qualora l'esecuzione del lavoro, della prestazione del servizio o la fornitura si arrestino per ragioni non imputabili al personale incaricato, purché in un momento successivo all'avvio della procedura di affidamento, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente solo per le attività espletate previa certificazione del responsabile unico del procedimento.

6. Decadono dal diritto a percepire l'incentivo coloro che si siano resi responsabili nell'espletamento dell'incarico di gravi negligenze, gravi errori o gravi omissioni suscettibili di creare un pregiudizio per l'Ateneo ovvero un incremento dei costi contrattuali. Qualora le violazioni o le responsabilità non siano tali da configurare la fattispecie di cui sopra, il compenso incentivante è ridotto mediante l'applicazione di una penale non inferiore al 10% e non superiore al 30% dell'importo spettante proporzionata alla gravità dell'inadempimento. L'accertamento delle circostanze suddette è del responsabile unico del procedimento e del Direttore generale previa comunicazione al personale interessato ai fini dell'attivazione del contraddittorio. Nei casi sopra indicati il dipendente è tenuto alla restituzione delle somme già percepite a titolo di compenso incentivante e l'Ateneo non può erogare ulteriori incentivi fino a concorrenza della somma da restituire.


ART. 11 – FONDO PER L'INNOVAZIONE

1. Il 20% delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2, dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

2. Una quota del 75% del fondo di cui al comma 1 (pari al 15% del totale), è riservata all'Area Servizi Tecnici e Sicurezza per l'acquisto di attrezzature hardware e software, comprendenti corsi di formazione finalizzati, per la progettazione BIM (Building Information Modeling) come previsto all'art. 23 comma 13 del codice, oltre che per l'acquisto di strumentazione e attrezzatura tecnica idonee allo svolgimento delle attività di competenza dell'Area Tecnica.

3. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con altri enti preposti alla formazione (Università, istituti scolastici superiori, ecc.).

4. Per il miglioramento, l'innovazione e l'efficientamento dei propri uffici tecnici il fondo può essere utilizzato per le spese necessarie all'avvio e al sostentamento dei rapporti con altri enti, fondazioni,



consorzi ecc., per lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse ai lavori pubblici, oltre a quanto previsto dall'art. 37 del codice in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze.

ART. 12 – LAVORI E SERVIZI RICONOSCIUTI

1. L'incentivo è riconosciuto per importi superiori ad € 10.000,00 ed in presenza di lavori complessi che richiedono la presenza di ditta esterna.
2. L'incentivo sarà riconosciuto per servizi e forniture di valore superiore a € 10.000,00, nei casi indicati nell'art. 7, comma 4, del presente regolamento.

ART. 13 - COLLEGIO DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI

1. Nel caso dovessero emergere contestazioni in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento, il soggetto che si ritiene leso, entro 10 giorni dall'adozione dell'atto oggetto di contestazione, prima di proporre qualsiasi azione anche di natura giudiziaria, dovrà rimettere la controversia ad un collegio di "raffreddamento dei conflitti" così composto:

- *Direttore Generale o Suo delegato;*
- *Dirigente/funzionario apicale dell'Ufficio dell'Area interessata o altro funzionario proposto dall'Amministrazione;*
- *Rappresentante sindacale proposto dal dipendente.*

Il collegio si dovrà riunire entro 10 giorni e dovrà esprimersi entro i successivi 10 giorni.

2. Nel caso in cui nell'ambito del Collegio di cui trattasi si raggiunga un accordo unanime l'organo che ha emesso il provvedimento è tenuto ad adeguarvisi e a modificare coerentemente l'atto emanato.

ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI


1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia al D.Lgs. 50/2016.

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali o regionali. In tal caso, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma di carattere regionale o nazionale.

3. In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività tecnica aggiuntiva, l'incentivo va riconosciuto sull'importo della perizia di variante e suppletiva.

ART. 15 - ENTRATA IN VIGORE E FORME DI PUBBLICITÀ

Il presente Regolamento è stato oggetto di contrattazione decentrata integrativa conclusa in data 21 giugno 2022, con le OO.SS. di Ateneo e approvato dal Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 2022 e dal Senato Accademico di Ateneo in data 29 giugno 2022.




Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione.

I criteri di riparto e di liquidazione degli incentivi al personale dipendente dell'ente indicati nel presente regolamento si applicano ai lavori, servizi e forniture che siano stati approvati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Restano salvi i procedimenti di liquidazione conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è pubblicato all'Albo ufficiale e sul sito web di Ateneo.

The image shows several handwritten signatures in black and blue ink. There are approximately seven distinct signatures scattered across the right side of the page. One signature on the left is written in blue ink, while the others are in black ink. The signatures vary in style, with some being more cursive and others more blocky or stylized.